

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 215

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali

*(Parere ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 maggio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 125/10

Roma

18 MAG. 2010

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010.

Nella considerazione che l'art. 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, modificato dalla legge di conversione n. 166 del 20 novembre 2009, dispone che detto Registro venga istituito entro il 25 maggio 2010, Le segnalo a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri del Consiglio di Stato, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali che mi riservo di trasmettere non appena saranno da me acquisiti.

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Regolamento recante l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il D.P.R. in oggetto è emanato in attuazione dell'art.20 bis del decreto legge 25.09.2009 n.135, convertito con legge n.166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'art 13, paragrafo 3 della direttiva recita: *“ Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta..., non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale ”.*

A tale fine il legislatore nazionale con l'art.20 bis di cui sopra ha modificato l'art.130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30.06.2003 n.196) prevedendo, in deroga all'art.129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

Il registro di cui sopra è istituito con questo decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi generali e i criteri fissati nella norma di base e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il provvedimento è composto da **14 articoli** di seguito illustrati:

L'art. 1 contiene le definizioni tecniche dei termini utilizzati nel testo.

L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che il regolamento si applica alle sole numerazioni riportate negli elenchi degli abbonati, cartacei o elettronici, a disposizione del pubblico. Il regolamento non si applica per il trattamento dei dati aventi origine diversa dagli elenchi di cui sopra, effettuati nel rispetto degli articoli 13, 23 e 24 del Codice sulla Privacy.

L'art. 3 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, istituisca il registro delle opposizioni, in quanto organismo pubblico con competenze inerenti alla materia, come prevede la delega. Resta salvo il diritto dei singoli interessati di opporsi al trattamento di singoli soggetti, nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati.

L'art. 4 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche tramite l'affidamento a soggetti terzi, che se ne assumono integralmente gli oneri finanziari e organizzativi. L'affidamento avviene mediante contratto di servizio e secondo le procedure disciplinate dal Codice degli appalti. La norma stabilisce inoltre, nel dettaglio il contenuto del contratto di servizio, disponendo che nel contratto si debba anche prevedere l'attività di vigilanza e di controllo da parte del Ministero.

La concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro 90 giorni, dalla pubblicazione del regolamento. A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico o il soggetto affidatario del Contratto di Servizio provvede, entro e non oltre trenta giorni dal predetto termine iniziale, allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori; entro e non oltre sessanta giorni dal predetto termine iniziale, anche sulla base dell'esito della predetta consultazione, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori; entro e non oltre novanta giorni dal predetto termine iniziale, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della descritta procedura.

L'art. 5 disciplina le modalità di adesione al servizio per gli operatori, la documentazione che questi ultimi dovranno allegare e l'indicazione dell'elenco o degli elenchi di abbonati cui intendono attingere, per le finalità di cui al presente decreto. All'operatore è assegnato un codice di identificazione e un profilo di autorizzazione. Gli estremi identificativi dell'operatore verranno pubblicati anche nel sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a 12 mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

L'art. 6 dispone che l'operatore per consultare il registro corrisponde una tariffa di accesso al gestore. Il Ministero dello sviluppo economico approva con decreto il piano preventivo dei costi di funzionamento e gestione del servizio, predisposto dal gestore. In ogni caso i proventi delle tariffe non possono essere aumentati per finalità di lucro, ma devono coprire i costi effettivi di funzionamento e manutenzione del registro, come prevede la delega. Prevede, infine che, per il primo avviamento, il Ministero dello sviluppo economico predisponga il piano preventivo dei costi e delle tariffe.

Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico viene previsto che le somme derivanti dal pagamento delle tariffe siano versate all'entrata del bilancio dello Stato; viene puntualizzato che il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'art. 7 disciplina le modalità e i tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico. L'abbonato, infatti, può chiedere che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro delle opposizioni quando non desidera ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gratuitamente e secondo modalità semplificate (mediante compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax). L'abbonato, intestatario della numerazione telefonica iscritta, ha diritto di disporre l'aggiornamento, la modifica e la revoca dei propri dati, in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione. Le registrazioni degli eventi di accesso da parte dell'abbonato, sono conservate dal gestore per 12 mesi, dal momento della loro generazione, e sono protette dal gestore contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso solo per finalità ispettive da parte del Garante per la privacy e dell'autorità giudiziaria. L'iscrizione decade ogniqualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza. Per questa ragione è previsto almeno ogni 10 giorni, l'aggiornamento automatico del registro, sulla base delle informazioni inserite nella Base Dati Unica (base di dati logica che include, con riferimento agli abbonati di ciascun operatore telefonico che hanno chiesto di essere pubblicati, i dati da inserire negli elenchi telefonici pubblici) vigente ai sensi delle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS dell'AGCOM. Il gestore del registro, a tal fine, aderisce agli accordi Quadro stabiliti per la fornitura di servizi ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 259/2003.

L'art. 8 disciplina le modalità tecniche di funzionamento del sistema. Innanzitutto è previsto un obbligo a carico degli operatori, di adeguamento delle proprie infrastrutture agli standard tecnologici ed operativi stabiliti dal gestore stesso. A garanzia dell'utente è previsto che gli

operatori che ricevono una richiesta di opposizione da parte di un abbonato, devono evaderla nel più breve tempo possibile, non oltre il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta. L'accesso alla consultazione del registro avviene in base ad un sistema di interrogazione selettiva, che non consente il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso: il gestore del registro riceve l'elenco dell'operatore, lo confronta con i dati contenuti nel registro, e lo aggiorna rimettendolo a disposizione dell'operatore per posta elettronica o mediante pubblicazione in un apposita sezione del sito web. Ciascuna consultazione da parte dell'operatore ha una efficacia non superiore a 15 giorni e il gestore è tenuto a dar corso all'interrogazione selettiva entro 24 ore. Di ogni operazione effettuata dall'operatore sono conservate le registrazioni per 24 mesi, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità.

L'art.9 prevede l'obbligo, prescritto nella delega a tutela dell'abbonato, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante dell'operatore.

L'art.10 prevede per l'operatore, nel momento in cui contatta l'abbonato, l'obbligo di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti.

All'art.11, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, nei limiti delle risorse a ciò disponibili, e i singoli operatori svolgano una campagna informativa rivolta agli abbonati, tesa a far acquisire piena consapevolezza dei propri diritti in merito al nuovo sistema di "opting out". Per queste ragioni nel primo semestre di funzionamento del registro si avvierà una campagna pubblicitaria, anche mediante specifiche informative sui documenti di fatturazione dei singoli operatori, per sensibilizzare gli utenti sui loro diritti di opposizione.

L'art.12 disciplina la vigilanza ed il controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali sull'organizzazione e il funzionamento del nuovo registro. In caso di violazione è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di all'art.162 comma 2;quater del Codice Privacy.

L'art.13 prevede che l'abbonato possa tutelare i propri diritti con i mezzi di tutela, amministrativi e giurisdizionali, previsti dalla parte III del Codice della privacy.

L'art. 14 detta disposizioni finali, prevedendo che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la realizzazione e funzionamento del registro e fino all'attivazione del registro, gli interessati i

cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice della privacy possono comunque esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice della privacy in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella Base Dati Unica.

E' assicurato l'accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla Base Dati Unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice della privacy. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on - line, o tramite apposita modalità di consultazione di una sezione dei suddetti elenchi on line, riservata alle opposizioni.

Relazione AIR

Titolo : Schema di D.P.R. per l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il D.P.R. in oggetto è in attuazione dell'art. 20 bis del decreto legge 25.09.2009 n. 135, convertito con legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'art 13, paragrafo 3 della direttiva recita: *" Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta..., non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale "*.

A tale fine il legislatore nazionale con l'art. 20 bis di cui sopra ha modificato l'art.130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30.06.2003 n.196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Trattasi di attuazione di norma volta ad introdurre nell'ordinamento interno le modifiche necessarie per attuare la direttiva comunitaria 2002/58/CE, volta a rafforzare le tutele dell'abbonato iscritto in elenchi telefonici, con particolare riguardo a contatti telefonici per l'invio di materiale pubblicitario di vendita diretta.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema attiene alle forme di espressione del consenso richiesto all'abbonato, con particolare riguardo a contatti telefonici per l'invio di materiale pubblicitario di vendita diretta, secondo le modalità indicate dalla direttiva 2002/58/CE.

- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo è quello di limitare forme invasive nei confronti del consumatore mediante contatti telefonici, indicando chiaramente le procedure da seguire da parte degli operatori.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Operatori telefonici e pubblicitari, abbonati ad elenchi telefonici cartacei o elettronici.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Si sono svolte consultazioni con rappresentanze di associazioni di consumatori e operatori telefonici, nonché con Garante privacy e Autorità garante nelle comunicazioni.

Saranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

E' stata esclusa l'opzione di non intervento trattandosi di adozione di strumento regolamentare in attuazione di norma primaria.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, alternative rispetto alla scelta operata con il presente strumento normativo.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

- A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La chiarificazione delle procedure, mediante iscrizione in registro per chi intende opporsi ai contatti telefonici, delinea il sistema di tutela degli abbonati; l'andamento del sistema potrà essere verificato in relazione alle evoluzioni del numero di iscrizioni anche in conseguenze delle previste campagne di informazione.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Il presente intervento non presenta svantaggi anzi il sistema semplificato per l'espressione del consenso da parte dell'abbonato fornisce una tutela rafforzata da forme di pubblicità invasive facendo chiarezza per le iniziative attivabili dagli operatori telefonici e pubblicitari.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento prevede campagne informative da parte del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, e da parte degli operatori telefonici.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, per una eventuale comparazione, rispetto alla scelta operata dal Governo.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non ci sono fattori o condizioni che possono interferire sulla regolare attuazione dell'intervento regolatorio in quanto dal punto di vista della struttura e del personale si adopereranno le risorse disponibili vigenti. Non ci sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E' importante la sensibilizzazione al tema da parte degli utenti e dei mezzi di comunicazione, quale fattore che potrebbe incidere sull'applicazione dell'intervento.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il vantaggio che deriverà da una più chiara ed efficiente definizione delle procedure di espressione del consenso da parte degli abbonati migliorerà il funzionamento concorrenziale e la competitività nel settore della comunicazione commerciale mediante contatti telefonici, con effetti anche sulle dinamiche di mercato per i prodotti commercializzati.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero dello Sviluppo Economico; ente gestore del registro.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Previste campagne informative da parte del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico procederà a verificare eventuali problematiche e incongruenze che emergeranno nell'applicazione pratica della disciplina.

Previste azioni da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla gestione del registro e da parte del Garante della privacy sul funzionamento del registro in relazione al trattamento dei dati personali.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà presa in esame la funzionalità del sistema di tutela mediante iscrizione nel registro delle opposizioni.

All'esito della stessa verifica si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo.

Relazione tecnico-normativa (ATN)

1. Aspetti Tecnico-Normativi in senso stretto:

a) necessità dell'intervento normativo;

Il D.P.R. in oggetto è in attuazione dell'art. 20 bis del decreto legge 25.09.2009 n. 135, convertito con legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'art 13, paragrafo 3 della direttiva recita: " *Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta..., non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale*";

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;

Con l'art. 20 bis del decreto legge 25.09.2009 n. 135, convertito con legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, è stato modificato l'art.130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30.06.2003 n.196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

Il registro di cui sopra è istituito con questo decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi generali e i criteri fissati nella norma di base, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali;

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;

nessun contrasto, trattandosi di intervento di armonizzazione con le disposizioni comunitarie;

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;

Non si palesano problemi di compatibilità in relazione all'ambito dell'intervento a tutela della privacy;

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;

vale quanto riferito in relazione al punto d);

f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione;

L'intervento regolamentare è nel rispetto dell'ambito proprio delineato dalla norma primaria;

2. Elementi di Drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;

il registro è definito in coerenza con la norma di base;

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

i riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

nulla da rilevare;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;

la disciplina riguarda organicamente un registro di nuova istituzione, per il quale quindi non si rilevano disposizioni da abrogare.

D.P.R. per l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

All'articolo 4 si prevede che la realizzazione e gestione del registro da parte di soggetti terzi sia a carico degli stessi; i parametri per il calcolo dei corrispettivi dovranno essere basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro delle opposizioni.

Ai sensi dell'articolo 6 gli operatori tenuti a consultare il registro delle opposizioni corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore.

Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico viene previsto che le somme derivanti dal pagamento delle tariffe siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Nello stesso articolo viene puntualizzato che il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 prevede che sia il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, sia i singoli operatori adottino una campagna informativa rivolta agli abbonati, tesa a far acquisire piena consapevolezza dei propri diritti in merito al nuovo sistema di "opting out". Per queste ragioni nel primo semestre di funzionamento del registro si avvierà una campagna pubblicitaria, anche mediante specifiche informative sui documenti di fatturazione dei singoli operatori, per sensibilizzare gli utenti sui loro diritti di opposizione. Viene stimato, in relazione alle diverse modalità operative e alle specificità tecniche connesse anche alla necessaria diffusione informativa, un onere globalmente non superiore a 300.000,00 Euro per il solo anno in corso.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la campagna informativa viene realizzata utilizzando le risorse a tal fine disponibili di cui al Fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'articolo 130, comma 3 bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto l'art. 55 del Codice in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Acquisito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Sentito il Garante per la Protezione dei dati Personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;.....:

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
- b) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
- c) «operatore», qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;
- d) «registro», il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3 bis del Codice;
- e) «elenchi di abbonati», gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
- f) «Ministero dello sviluppo economico», il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b) del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione

del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Articolo 3

(Istituzione del registro)

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3 bis del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.

2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 4

(Realizzazione e gestione del registro)

1 Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

- a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di

competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del Registro;

- c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
- d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
- e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del Contratto di Servizio:

- a) entro e non oltre trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
- b) entro e non oltre sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui al punto a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
- c) entro e non oltre novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.

3. Ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Articolo 5

(Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio)

1. Ciascun operatore, prima di iniziare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, è tenuto a presentare istanza

presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:

- a) documentazione attestante l'identità dell'operatore (per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto);
- b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;
- c) l'elenco o gli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, provvede ad assegnare le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore a norma del successivo articolo 8, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a 12 mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. All'operatore è fatto obbligo di rendere nota al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro.

Articolo 6

(Costi di accesso al registro)

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predisponde annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all'articolo 130, comma 3 ter, lett. b), del Codice. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del

gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui al successivo articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico)

1 Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:

- a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tal caso, l'abbonato è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
- b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera precedente, effettuata dalla linea cui è associata la numerazione per cui si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
- c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tal caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
- d) mediante posta elettronica.

~~E' altresì consentito inviare una pluralità di richieste di iscrizione mediante un unico plico postale, comprensivo delle copie dei documenti d'identità di ciascun richiedente.~~

2. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui al precedente articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
3. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
4. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma successivo. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
5. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tal fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72. A tal fine, il gestore del registro aderisce agli accordi quadro stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
6. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad

esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8

(Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori)

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'articolo 130 del Codice.
2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. A ciascun operatore sono consegnate credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi.
6. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento degli elenchi sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento degli elenchi e di disconnessione dell'operatore, secondo

i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Articolo 9

(Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante)

1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Articolo 10

(Obbligo di informativa)

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati esurati dagli elenchi di abbonati, fornendo altresì le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate.

Articolo 11

(Campagna informativa per il consumatore)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili di cui al Fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, realizza e promuove una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Articolo 12

(Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni)

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2 quater del Codice.

Articolo 13

(Tutela dell'abbonato)

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l'abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, e fino all'attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono comunque esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella Base Dati Unica vigente ai sensi delle

delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l'accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla Base Dati Unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, o tramite apposita modalità di consultazione di una sezione dei suddetti elenchi on line, riservata alle opposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2010



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0012043 - 13/05/2010 - USCITA

17.19.05/20

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI
E LEGISLATIVI

Oggetto: schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

Si fa seguito alla nota n. 11488 del 6 maggio u.s. (che si allega), relativa allo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile 2010.

Al riguardo, nel comunicare che lo schema è stato trasmesso, con nota n. 11558 del 7 maggio 2010, al Consiglio di Stato per il prescritto parere, si desidera richiamare l'attenzione sull'urgenza di adozione del provvedimento, in quanto l'art. 20-bis, comma 2 del decreto legge 25.9.2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.11.2009, n. 166, dispone che detto registro venga istituito entro il 25 maggio 2010.

Poichè per l'approvazione definitiva deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato (che ha programmato un'Adunanza straordinaria per il 17 maggio 2010) e delle Commissioni parlamentari, si segnala alle valutazioni di codesto Ufficio la verifica di condizioni per eventuali iniziative motivate da urgenza procedurale, fatte salve riserve di esame, in ordine ad una anticipata attenzione delle Commissioni parlamentari sul provvedimento in questione, in pendenza dell'acquisizione dell'avviso del suddetto Consesso.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Mario Antonio Scino)



Ministero dello Sviluppo Economico

19.5/20

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011488 - 06/05/2010 - USCITA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

ROMA

Oggetto: schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

Si fa riferimento allo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, di cui all'art. 130, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile 2010.

Al riguardo si segnala, anche ai fini dell'inoltro del testo alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere, che l'art. 20-bis, comma 2, del decreto legge 25.9.2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.11.2009, n. 166, dispone che detto registro venga istituito entro il 25 maggio 2010.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Mario Antonio Scino)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Caus. Bile

ACC/58/SUIL/6428

Roma,

- 5 MAG 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni (telemarketing).

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
5 MAG 2010
3153



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 125/10

Roma 21 MAG. 2010

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 18 maggio 2010, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, Le invio copia del parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 13 maggio 2010.

*Con il presente
Le invio copia del
parere del Garante
per la protezione dei
dati personali
reso in data 13 maggio
2010.*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

19.05/20

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

OK
COPIA →
[Handwritten signatures]

GDPA - Ufficio Garante
Privacy
Roma, 14/05/2010
Prot. 0011691/U
Fasc. 67721

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio legislativo
Via Molise 2
Roma

Oggetto: schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, inserito dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012505 - 19/05/2010 - INGRESSO
19.05/20

IL DIRIGENTE
(dr. Mario de Bernart)
[Handwritten signature]



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69677767 - Fax +39 06 69677785
www.garanteprivacy.it



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello Sviluppo economico;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, è stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni (*infra*: registro), adottato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 130 del Codice, inserito dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il testo in esame tiene conto di gran parte delle osservazioni espresse dall'Autorità nell'ambito di riunioni tenutesi sia presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sia presso la stessa Autorità. Tali osservazioni riguardavano in particolare:

- una più precisa definizione della figura dell'operatore in relazione alla qualifica di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice;
- l'esclusione dalla sfera di applicazione del regolamento dei trattamenti per finalità di "marketing" (indicate all'articolo 7, comma 4, lett. b) del Codice) di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto dei presupposti di legge (artt. 13, 23 e 24 del Codice);

- l'espressa salvaguardia del diritto di opporsi a trattamenti effettuati da singoli soggetti per finalità di *marketing*, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, diritto su cui la disciplina prevista dal regolamento non incide in alcun modo;
- la necessità di prevedere il parere del Garante in ordine alle previsioni dell'eventuale contratto di servizio inerenti le sue competenze, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge all'Autorità;
- le modalità di iscrizione (e della relativa revoca) degli abbonati al registro;
- l'efficacia temporale e le modalità di consultazione del registro da parte di ciascun operatore;
- il controllo da parte del Garante e le sanzioni in caso di violazione del diritto di opposizione.

RILEVATO

Lo schema di regolamento prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni - quale organismo pubblico titolare di competenze concernenti la materia in esame - istituisca il registro, potendo provvedere alla sua realizzazione e gestione anche mediante l'affidamento a terzi, sulla base di un contratto di servizio sul cui contenuto sarà acquisito il parere del Garante, per quanto di sua competenza anche in relazione alle funzioni di vigilanza e controllo attribuite a questa Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo regolamento (che recepisce essenzialmente il disposto di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice).

Lo schema precisa che la concreta realizzazione e il funzionamento del registro devono essere garantiti entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento e che comunque esso si intende istituito unicamente con il completamento della procedura prevista dall'articolo 4, cioè nel momento in cui ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare, in concreto, il diritto all'opposizione al trattamento dei propri dati secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.

Dal combinato disposto dell'articolo 4 del regolamento e del comma 2 del citato articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 135/2009, deriva pertanto che, fino al completamento della suddetta procedura, in relazione all'utilizzo dei dati estratti dagli elenchi telefonici disponibili al pubblico per finalità di *telemarketing* continueranno ad applicarsi, senza alcuna deroga, le disposizioni dell'articolo 129 del Codice e il relativo regime di *opt-in*. Inoltre, come espressamente sancito dal comma 3 dell'articolo 20-*bis*, la disciplina derogatoria concernente l'utilizzo di banche dati formate prima del 1° agosto 2005 (di cui all'articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14), potrà applicarsi unicamente fino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 135 (e dunque non oltre il 24 maggio 2010).

Il regolamento disciplina inoltre le modalità di adesione al servizio per gli operatori (ai quali sono assegnati un codice di identificazione e un profilo di autorizzazione); la procedura per la consultazione del registro da parte dei soggetti legittimati, mediante un sistema di interrogazione selettiva che non consenta il trasferimento dei dati ivi presenti; le modalità di iscrizione al registro da parte degli abbonati; la registrazione degli eventi di iscrizione e revoca dell'opposizione da parte degli abbonati e di accesso al sistema da parte degli operatori; le procedure per l'aggiornamento automatico del registro. Inoltre sancisce in capo all'operatore l'obbligo di fornire all'utente contattato idonee informative, in ordine alla possibilità e alle modalità di iscrizione al registro e, segnatamente, in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Codice.

Si sancisce inoltre, in capo al gestore, l'obbligo di consentire l'accesso al registro da parte del Garante, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sancite dalla legge e si precisa che, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal regolamento, si applichi la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater* del Codice, introdotto dal citato articolo 20-*bis*. Si prevede peraltro che, a fronte di eventuali violazioni delle norme sancite dal regolamento, l'interessato possa avvalersi delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Infine si dispone che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per l'istituzione del registro e, comunque, fino alla sua attivazione, i soggetti le cui numerazioni siano riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione ai trattamenti per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b) del Codice mediante iscrizione in apposito campo di testo collegato alla relativa numerazione, nella Base Dati Unica vigente (cfr. delibere AGCOM n. 36/02/CONS e 180/02/CONS), cui si estendono le disposizioni in materia di misure di sicurezza, accesso, iscrizione, consultazione, conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, sanciti dal regolamento in relazione al registro. E' anche assicurato l'accesso alla Base Dati Unica vigente da parte del Garante, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo.

CONSIDERATO

Come già rilevato, lo schema di regolamento in esame recepisce gran parte delle osservazioni formulate dall'Autorità in relazione alla sua

formulazione originaria. Nondimeno, si ritiene necessario fornire di seguito talune proposte di modifica del provvedimento, al fine di perfezionarne il contenuto e di elevare ulteriormente le garanzie del diritto alla protezione dei dati personali rispetto al trattamento effettuato per finalità di *marketing* in relazione al quadro normativo vigente, anche europeo.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 opportunamente fa salvo il diritto dell'interessato di opporsi a trattamenti di dati effettuati per finalità di *marketing* da parte di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, (c.d. opposizione *one-to-one*) secondo cioè una disposizione generale del Codice che ovviamente conserva la sua efficacia anche dopo l'introduzione del nuovo regime di esercizio del diritto di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico. Ciò al fine si consentire all'abbonato di esercitare il suo diritto di opposizione selettivamente, cioè nei confronti solo di alcuni titolari del trattamento o addirittura di specifiche campagne pubblicitarie. Tale diritto è esercitabile nei confronti di ogni trattamento di dati effettuato per finalità di *marketing*, a prescindere da quale sia la fonte di estrazione dei dati stessi, purché, ovviamente, si tratti di una fonte legittima (elenchi disponibili al pubblico, banche dati legittimamente formate, ecc.). In conseguenza di ciò, è pertanto necessario modificare il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di regolamento, sopprimendo le seguenti parole: “, nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2,”.

2. L'articolo 5, comma 2, rinvia all'articolo 8 (nel suo complesso) per la disciplina dell'assegnazione a ciascun operatore, da parte del gestore del registro, delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione. Per la sua formulazione, la norma sembra riferirsi a una forma di registrazione “*una tantum*” di ciascun operatore, che in seguito all'assegnazione delle credenziali e dei profili di autorizzazione, dovrebbe essere abilitato a effettuare più volte la consultazione del registro. Tuttavia, in senso contrario sembrerebbe deporre il disposto dell'articolo 8, comma 5, alla cui stregua “a ciascun operatore sono consegnate credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi”, così suggerendo quindi l'idea della necessità di una registrazione apposita per ciascuna consultazione successiva alla prima. Le suddette norme vanno pertanto coordinate.

3. L'articolo 8, comma 1, secondo periodo, prescrive che la consultazione, da parte degli operatori, del registro “e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati”, sia finalizzata unicamente alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice. La formulazione della norma in esame

appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in relazione alle modalità di consultazione del registro da parte degli operatori, disciplinate al successivo comma 3, che non devono consentire "il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso". Appare pertanto necessario modificare la disposizione, sopprimendo le parole: "e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati".

4. Fermo restando quanto già considerato al punto 2), il comma 5 dell'articolo 8 dispone che a ciascun operatore siano consegnate "credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi". Con tale formulazione – peraltro non del tutto chiara – la norma sembra introdurre un concetto, quale quello di "sistemi di aggiornamento degli elenchi", di cui non vi è menzione nelle altre disposizioni del regolamento e che rischia di ingenerare dubbi interpretativi in ordine alle modalità di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori. Non è chiaro, infatti, se l'accesso a cui sono abilitati gli operatori riguardi il registro (come progressivamente aggiornato) ovvero *altri sistemi* di aggiornamento, di cui tuttavia non sono espressamente disciplinate la natura, le finalità, le modalità di funzionamento. Sul punto, appare pertanto opportuno riformulare la norma, al fine di chiarirne con maggiore precisione il significato, in coerenza con la disciplina delle modalità di accesso e funzionamento del registro previste dalle altre disposizioni del regolamento, nonché dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.

5. Il comma 6 dell'articolo 8 prevede che, di ogni operazione di accesso al sistema e di "aggiornamento degli elenchi sulla base dei dati contenuti nel registro", realizzata dagli operatori, siano conservate, per ventiquattro mesi dal momento della generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento degli elenchi e di disconnessione dell'operatore. La norma non specifica di quali elenchi si tratti, né individua in maniera univoca il soggetto destinatario dell'obbligo di conservazione delle registrazioni, non chiarendo del tutto se questi sia ciascun operatore ovvero il gestore del registro.

6. Il comma 2 dell'articolo 14, all'ultimo periodo, dispone - in relazione alla disciplina fondata sull'iscrizione dell'opposizione nella Base Dati Unica - che la consultazione "delle opposizioni manifestate dall'interessato è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici *on line*, o tramite apposita modalità di consultazione di una sezione dei suddetti elenchi *on line*, riservata alle opposizioni". Nella sua formulazione, la norma solleva perplessità in punto di compatibilità con il

disposto di cui all'articolo 12, comma 3, della direttiva 2002/58/CE, nella misura in cui sembra ammettere l'espressione dell'opposizione (*opt-out*) piuttosto che del consenso dell'interessato (*opt-in*) al trattamento di dati per finalità di *telemarketing* (e perciò per finalità diverse da quella di ricerca di dati su persone sulla base del loro nome, che è la finalità principale degli elenchi telefonici) negli elenchi telefonici disponibili al pubblico. È pertanto necessario riformulare tale disposizione, chiarendo che in tali elenchi è riportata solo la notizia dell'iscrizione dell'opposizione nella Base Dati Unica. A quest'ultimo scopo, le parole da ", o tramite" fino alla fine del periodo, dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: ", mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell'iscrizione della medesima opposizione".

RITENUTO

7. Al fine di promuovere la più ampia conoscibilità dell'avvenuto esercizio del diritto di opposizione da parte degli interessati, è fortemente auspicabile estendere alla fase di messa a regime del registro la previsione di una specifica annotazione dell'iscrizione dell'opposizione negli elenchi telefonici pubblici, alla stregua di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, come riformulato in base alle indicazioni contenute al precedente punto 6).

8. Al fine di agevolare il più possibile l'esercizio, da parte di ciascun abbonato, del diritto di opposizione, all'articolo 7, comma 1, è fortemente auspicabile prevedere – come peraltro già richiesto informalmente dall'Autorità – la possibilità di inviare una pluralità di richieste di iscrizione al registro mediante un unico plico postale, comprensivo delle copie dei documenti d'identità di ciascun richiedente.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, con le seguenti condizioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 3, siano soppresse le seguenti parole: ", nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2," (punto 1);
- b) all'articolo 5, comma 2, in relazione al rinvio – ivi contenuto – all'articolo 8, si chiarisca se si intenda richiedere, in capo a ciascun operatore, un obbligo di registrazione "*una tantum*", ovvero il rinnovo di tale obbligo a fronte di ciascuna consultazione (punto 2);
- c) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le parole: "e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati" (punto 3);


- d) ferma restando la condizione di cui alla precedente lettera b), l'articolo 8, comma 5, sia riformulato al fine di chiarirne con maggiore precisione il significato, in coerenza con la disciplina delle modalità di accesso e funzionamento del registro previste dalle altre disposizioni del regolamento, nonché dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (punto 4);
- e) l'articolo 8, comma 6, sia riformulato al fine di individuare in maniera univoca di quali elenchi si tratti e quale sia il soggetto destinatario dell'obbligo ivi previsto, chiarendo se questi sia ciascun operatore ovvero il gestore del registro (punto 5);
- f) all'articolo 14, comma 2, nell'ambito della disciplina fondata sull'iscrizione delle opposizioni nella Base Dati Unica, sia chiarito che negli elenchi telefonici pubblici è riportata solo la notizia dell'iscrizione dell'opposizione nella Base Dati Unica nei termini di cui al punto 6);

e con le seguenti raccomandazioni:


- g) si auspica vivamente che l'Amministrazione estenda anche alla fase di messa a regime del registro pubblico la previsione di una specifica annotazione dell'iscrizione dell'opposizione negli elenchi telefonici pubblici, alla stregua di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, come riformulato in base alla condizione *sub h*); ciò perché tale estensione consentirebbe al cittadino di verificare che la sua volontà di opporsi al trattamento è stata inserita nel registro (punto 7). In alternativa, si raccomanda all'Amministrazione di prevedere nel regolamento altra modalità parimenti efficace per consentire agli interessati e al pubblico di conoscere la volontà espressa e la conseguente iscrizione nel registro;
- h) si auspica vivamente che nel regolamento sia prevista, all'articolo 7, comma 1, la possibilità di inviare una pluralità di richieste di iscrizione mediante un unico plico postale, comprensivo delle copie dei documenti d'identità di ciascun richiedente (punto 8).

Roma, 13 maggio 2010

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE





*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 125/10

Roma 24 MAG. 2010

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 18 maggio 2010, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", Le invio copia dei pareri dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni reso in data 21 maggio 2010 e del Consiglio di Stato reso in data 17 maggio 2010.

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AGCOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0032075, 21/05/2010



agcom 000036168000

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio legislativo
Via Molise, 2 – 00187 Roma

c.a. Avv. Mario Antonio Scino

Rif.: Vostra nota del 28 aprile 2010, prot. 10747

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI. RICHIESTA DI PARERE.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero, pervenuta in data 5 maggio 2010, prot. 27695, in merito allo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esprime il seguente parere.

1. Premessa di carattere generale sull'istituzione del Registro delle opposizioni

Prima di svolgere alcune analitiche osservazioni sullo schema di regolamento in oggetto è doveroso ricordare che il 28 gennaio 2010 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando apposita lettera di costituzione in mora per mancata osservanza delle norme europee in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche.

In particolare, è stato rilevato che in Italia sono state utilizzate banche dati per le televendite ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati avessero acconsentito esplicitamente all'uso di tali informazioni.

L'istituzione di un registro pubblico delle opposizioni ex art. 20 bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, è stata dichiaratamente prevista al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1 - bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto "mille proroghe", convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14), che ha appunto autorizzato l'utilizzo delle banche dati costituite sulla base degli elenchi pubblici formati prima del 1° agosto 2005 per fini promozionali, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy).

Tale disciplina derogatoria, dapprima consentita fino al 31 dicembre 2009, è stata prorogata per ulteriori sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 166/2009, vale a dire non oltre il 24 maggio 2010¹.

Sulla scorta di tali premesse, l'Autorità non dubita del fatto che un intervento del legislatore in materia di comunicazioni commerciali indesiderate fosse ormai doveroso, in ragione dell'utilizzo disinvolto che gli operatori commerciali fanno quotidianamente dei dati degli utenti in loro possesso, prassi che ha trovato sino ad oggi copertura almeno parziale nella previsione di cui al suddetto articolo 44, comma 1 - bis del decreto legge n. 207/2008.

Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che il nuovo regime prescelto dal legislatore nazionale per le comunicazioni indesiderate tramite l'uso del telefono (sistema opt-out), così come concretamente disciplinato nello schema di Regolamento, sembra avere un ambito di applicazione alquanto limitato, in quanto si riconoscerebbe la possibilità di iscriversi nel registro delle opposizioni esclusivamente agli utenti che risultino intestatari di numerazioni estratte dagli elenchi pubblici, cartacei o elettronici di cui all'art. 129 del Codice privacy.

Tale limitazione non appare peraltro particolarmente felice, in quanto l'introduzione del registro pubblico delle opposizioni dovrebbe più opportunamente implicare il passaggio da un sistema *opt-in* (che esige uno specifico consenso preventivo dell'utente ad essere contattato) al suddetto sistema *opt-out* per tutte le comunicazioni commerciali effettuate mediante l'uso del telefono, indipendentemente dal fatto che le numerazioni di rete fissa o mobile contattate figurino inserite, o meno, negli elenchi telefonici cartacei o elettronici di cui all'art. 129 dello stesso Codice (articolo il cui richiamo in sede legislativa non riveste necessariamente carattere categorico).

¹ Si consideri, infatti, che la legge 20 novembre 2009, n. 166 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Supplemento Ordinario n. 215.

Limitare l'esercizio del diritto di opposizione attraverso l'iscrizione nel registro pubblico ai soli abbonati intestatari di numerazioni inserite negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice appare già discutibile se si considera che, rispetto a tutti gli abbonati attualmente intestatari di numerazioni fisse e mobili, quelli che hanno manifestato la propria volontà in merito all'inserimento dei dati personali che li riguardano nel Data Base Unico (DBU) e, conseguentemente, negli elenchi, costituiscono una minoranza.

A ciò si aggiunga che, come emerso anche da un recente provvedimento del Garante della privacy del 1° aprile 2010, *“si è registrato un significativo decremento nelle utenze presenti nel DBU, che prescinderebbe dalle manifestazioni di consenso espresse dagli interessati. Ad esempio nel periodo tra marzo e ottobre 2008, il DBU si è ridotto di circa 500.000 unità, mentre nell'ultimo periodo considerato (ottobre 2008 – gennaio 2009), altre 250.000 utenze circa sono risultate mancanti”*.

In definitiva, il richiamo ai dati contenuti negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice, qualora inteso come restrittivo del campo di applicazione del nuovo istituto, rischierebbe di impedire, dopo l'istituzione del registro, alla maggior parte degli abbonati intestatari di numerazioni (i titolari di quelle non inserite nei suddetti elenchi), il - pur agevole - esercizio del diritto di opposizione *uno actu* con effetti generalizzati, vale a dire nei confronti di chiunque intenda contattarli per finalità commerciali. In capo a tali utenti residuerebbe solo il diritto di opposizione già previsto dall'art. 7, comma 4, lett b) del Codice (cd. opposizione *one-to-one*), che può peraltro essere esercitato soltanto di volta in volta nei confronti del titolare del trattamento del dato dell'utente contattato, e dunque con modalità che paiono, in pratica, più onerose e disagiati per l'utenza.

Le considerazioni appena svolte risultano confortate anche dalla disciplina comunitaria vigente in tema di comunicazioni indesiderate.

Segnatamente, all'art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva ePrivacy), si legge che *“Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 [vale a dire nei casi di comunicazioni telefoniche non automatizzate, n.d.r.] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale”*.

In pratica, quindi, il legislatore comunitario, pur lasciando liberi gli Stati membri di scegliere tra un sistema *opt-in* o *opt-out* per garantire gli utenti dalle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione, non sembra lasciare spazio per un sistema dimidiato e, di fatto,

“ibrido”, tra l’altro suscettibile di ingenerare confusione per l’abbonato che desideri proteggersi in modo univoco dalle comunicazioni commerciali indesiderate, ma verosimilmente non saprebbe facilmente districarsi tra regimi di opposizione diversi e discipline sostanziali opposte, correlate a situazioni di fatto le cui differenze potrebbero risultare, per l’utenza, non sempre agevoli a decifrarsi.

Alla luce di quanto detto la scrivente ritiene piuttosto opportuno, nel rispetto del nuovo sistema prescelto dal legislatore, garantire che tutti gli utenti possano concretamente essere messi in condizione di esercitare il loro diritto di opposizione mediante l’iscrizione nel registro pubblico, per il solo fatto di essere titolari di una numerazione di rete fissa o mobile raggiungibile telefonicamente da chiunque per finalità di carattere commerciale (v. *infra*).

Viene infatti qui in rilievo un diritto di opporsi in maniera generalizzata da accordare a tutela dell’utente in quanto tale (e quindi, in definitiva, della persona), senza porre differenziazioni che, in ragione di quanto innanzi detto, graverebbero paradossalmente di più proprio su quegli abbonati che non hanno mai avuto alcun interesse ad essere contattati, tanto da decidere addirittura di non farsi includere negli elenchi pubblici di cui all’art. 129 del Codice.

Svolte queste dovrose considerazioni di carattere generale, si passa di seguito a formulare alcune considerazioni più analitiche sullo schema di regolamento.

2. Osservazioni sullo schema di regolamento

In via preliminare si suggerisce di modificare la definizione di “abbonato” di cui all’art. 1, lett. b), dello Schema di Regolamento (“qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’art. 129 del Codice [della privacy, n.d.r.]”) rimuovendo la parte in parentesi sottolineata, che sembra condizionare la qualità di abbonato alla circostanza che la numerazione di cui lo stesso è intestatario sia inserita negli elenchi di cui all’art. 129 del Codice.

A tal riguardo si ritiene infatti che, come innanzi già detto, qualsiasi abbonato ad un servizio telefonico di rete fissa o mobile debba avere la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione a lui intestata sia inserita negli elenchi di cui all’art. 129 del Codice. Si suggerisce, pertanto, di utilizzare nello schema di regolamento la stessa definizione di “abbonato” prevista all’art. 4, comma 2, lett. f) del medesimo Codice privacy (“qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate”).

Per le stesse ragioni, suggeriamo di rimuovere i riferimenti “agli elenchi di cui all’art. 129”, o al “trattamento dei dati di cui all’art. 129, comma 1 del Codice”, in tutte le disposizioni dello schema di regolamento in cui tale richiamo all’articolo 129 potrebbe presentarsi come un potenziale limite alla nuova disciplina (sistema opt-out) introdotta dal legislatore, con il risultato di mettere in discussione la possibilità della generalità degli abbonati ad un servizio telefonico (di rete fissa o mobile) di iscriversi al registro delle opposizioni.

Sotto altro profilo, per una maggiore chiarezza espositiva si suggerisce di modificare la definizione di operatore contenuta all’art. 1, lett. c), (*“qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono”*), chiarendo che con tale definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica), con o senza scopo di lucro, che intenda effettuare il trattamento di dati di abbonati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono.

Suggeriamo altresì di integrare le definizioni contenute nell’art. 1 dello schema con la definizione di “gestore del registro pubblico”, individuato come segue: “il Ministero dello sviluppo economico o i soggetti terzi ai quali potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio”.

Passando a considerare le modalità di iscrizione al registro pubblico (art. 7 dello schema di regolamento), l’Autorità condivide la decisione di prevedere molteplici modalità semplificate di iscrizione al registro da parte dell’abbonato (compilazione di apposito modulo elettronico che sarà reso disponibile sul sito del gestore del registro o tramite chiamata telefonica ad un numero gratuito appositamente predisposto dal gestore o, infine, tramite raccomandata, fax o e-mail).

Si rileva, tuttavia, che non è prevista nessuna attestazione scritta dell’avvenuta iscrizione. A tal proposito, al fine di garantire maggiormente l’abbonato, soprattutto nel caso di un eventuale futuro contenzioso con l’operatore che lo contatti abusivamente, si suggerisce di integrare il suddetto articolo, prevedendo il rilascio all’abbonato di una conferma scritta dell’avvenuta iscrizione da parte del gestore del registro (via e-mail, sms, fax o raccomandata a/r). Si presenta infatti utile porre l’utente che si avvalga del Registro delle opposizioni in grado di preconstituirsì nel modo più agevole una prova documentale dell’avvenuta opposizione.

Si suggerisce, inoltre, di integrare il primo comma dell'art. 7 dello schema prevedendo la possibilità per ciascun abbonato di chiedere al gestore del registro pubblico di iscrivere nel registro anche, contemporaneamente, più di una numerazione a lui intestata.

Quanto all'aggiornamento delle informazioni che saranno contenute nel registro delle opposizioni, l'Autorità esprime un particolare apprezzamento per la previsione che ogni consultazione del registro da parte dell'operatore abbia un'efficacia limitata "pari a quindici giorni".

A tal riguardo si ritiene, infatti, che la ristrettezza di tale termine sia indispensabile al fine di salvaguardare l'effettiva volontà degli abbonati ad essere contattati telefonicamente per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice privacy, impedendo all'operatore di utilizzare impropriamente le informazioni a sua disposizione, vale a dire di contattare l'abbonato anche se nel frattempo quest'ultimo abbia mutato la propria volontà in ordine all'utilizzazione dei propri dati.

Al fine di rendere effettivo il rispetto di tale previsione si suggerisce, tuttavia, di chiarire espressamente che il mancato aggiornamento della consultazione del registro costituisce *ex se* una violazione da parte dell'operatore del diritto di opposizione dell'abbonato, per la quale si applicherebbe la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2 *quater* del Codice.

L'Autorità intende formulare delle considerazioni anche in relazione agli obblighi di informativa imposti all'operatore (art. 10 dello schema di regolamento). Segnatamente, si ravvisa l'opportunità di integrare il suddetto articolo prevedendo un apposito obbligo di informativa anche in capo agli operatori che contattino un numero telefonico non incluso negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice. Anche in caso di contatto da parte di un operatore che avesse ottenuto un preventivo consenso dall'abbonato *ex* artt. 13 e 23 del Codice, quest'ultimo sembrerebbe dover essere informato, al momento della chiamata, del suo diritto di opporsi.

In merito, infine, alle disposizioni finali contenute nell'art. 14 dello schema di regolamento si osserva quanto segue.

L'Autorità auspica che il registro venga istituito nel rispetto del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento, così come disposto all'art. 4, comma 2, dello schema di regolamento. In ogni caso, si rileva che nello schema non viene disciplinato in modo esplicito il periodo transitorio, vale a dire quello che intercorrerà tra l'entrata in vigore del regolamento sul registro pubblico delle opposizioni e l'effettiva istituzione di tale registro nel termine di novanta giorni previsto dal suddetto l'art. 4, comma 2.

A tal riguardo si evidenzia, tra l'altro, che, in base a quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 3, del decreto legge n. 135 del 2009, convertito con legge n. 166 del 2009, *“l'utilizzo delle banche dati costituite prima della data del 1 agosto 2005 sarà consentito sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135”*, vale a dire non oltre il 24 maggio 2010.

Anche alla luce di tale dato si può apprezzare l'importanza di una più chiara disciplina transitoria.

L'articolo 14 dello schema di regolamento prevede poi che, nel caso in cui, decorsi i suddetti 90 giorni, il registro non sia stato ancora attivato, per gli abbonati sarà possibile esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione delle numerazioni di cui sono intestatari nella Base Dati Unica gestita dagli operatori di rete fissa e mobile ai sensi delle delibere nn. 36//02/Cons e 180/02/Cons.

In proposito l'Autorità, pur condividendo tale soluzione provvisoria, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Innanzitutto, bisognerebbe chiarire che l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice nella Base Dati Unica dovrà avvenire tramite l'operatore con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto telefonico al quale si riferisce il numero di rete fissa o mobile. L'operatore provvederà, pertanto, ad inserire tale richiesta dell'abbonato nella Banca Dati Unica, in un apposito campo di testo collegato alla numerazione intestata al richiedente.

In secondo luogo, anche in tal caso sarebbe opportuno prevedere un obbligo di informativa analogo a quello di cui all'articolo 10 dello schema di regolamento; l'abbonato dovrebbe pertanto essere adeguatamente informato al momento della chiamata della possibilità, in attesa dell'istituzione del registro, di opporsi al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), attraverso apposita richiesta rivolta al proprio operatore di rete fissa o mobile. L'operatore dovrebbe altresì conservare traccia dell'avvenuta informativa, ad esempio registrando, nel rispetto delle norme del codice della privacy, almeno la prima parte del contatto telefonico, in cui l'utente dà atto di essere stato informato sulle modalità per opporsi.

Con specifico riferimento alle concrete modalità di gestione delle opposizioni attraverso la Banca Dati Unica, infine, si dubita del fatto che le regole del registro delle opposizioni sancite dagli articoli 5, 6 e 7 dello schema di regolamento possano essere automaticamente applicate anche alla

gestione provvisoria delle opposizioni tramite la Base Dati Unica di cui alle delibere nn. 36//02/Cons e 180/02/Cons.

Si rileva infatti che la disciplina della suddetta Base Dati Unica (costituzione, aggiornamento e gestione) è attualmente prevista dal "Protocollo d'intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della Base Dati Unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons" del 29 aprile 2005: ciò implica che le concrete modalità di funzionamento delle opposizioni debbano essere concordate con questi ultimi.

Alla luce di quanto detto si suggerisce, pertanto, di sostituire il secondo comma dell'art. 14 dello schema di regolamento con il seguente : *"Le regole per il funzionamento delle opposizioni tramite la Base Dati Unica, inclusa la necessità di garantire l' accesso da parte del Garante per la protezione dei dati personali per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice, verranno concordate dagli operatori telefonici firmatari del "Protocollo d'intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della Base Dati Unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons" del 29 aprile 2005", ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico."*

3. Conclusioni

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Il Presidente
Corrado Calabrò





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2369/2010

Roma, addì 21 Maggio 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero 2238/2010 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DI D.P.R. RECANTE
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE
OPPOSIZIONI**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012811 - 21/05/2010 - INGRESSO

19.05/20

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Numero 2349 / 2010 e data 21 / 05 / 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 17 maggio 2010

NUMERO AFFARE 02238/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del presidente della repubblica recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione 0011558 del 07/05/2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Il Ministero dello sviluppo economico nella relazione che corredda lo schema di d.P.R. trasmesso per l'esame fa presente che tale schema di

regolamento è stato predisposto al fine di dare attuazione all'articolo 20-bis del decreto-legge 23 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 2009, n. 106, con il quale, in ossequio alla direttiva comunitaria 2002/58CE (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), è stato modificato l'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

La novella introdotta al citato art. 130 prevede, in deroga all'articolo 129 del Codice, che il trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, è sempre consentito nei confronti dell'utente che non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione in un apposito registro pubblico delle opposizioni del numero telefonico di cui è intestatario.

Appare singolare che lo Stato italiano, nel dare applicazione alla direttiva comunitaria sopra citata - che prevedeva due opzioni possibili, vale a dire il divieto di effettuare comunicazioni indesiderate in caso di mancanza del consenso degli interessati ovvero la manifestazione da parte dell'utente del desiderio di non ricevere tale tipo di chiamate - ha finito per scegliere in sostanza la soluzione più onerosa per il cittadino e per la stessa P.A., introducendo il procedimento di iscrizione della numerazione di cui è intestatario in un apposito registro pubblico delle

opposizioni, del quale peraltro occorre assicurare la tenuta e la gestione con adempimenti piuttosto complessi.

In realtà sarebbe stato sufficiente acquisire il consenso dell'abbonato una tantum, all'atto della stipula del contratto, contrassegnando, in caso negativo, la numerazione assegnata sull'elenco telefonico degli abbonati e sanzionando il divieto in tal modo apposto all'utenza.

Lo schema di regolamento in esame disciplina l'istituzione e il funzionamento del predetto registro delle opposizioni secondo i criteri fissati dalle disposizioni dell'art. 130 del codice, come modificato dall'art. 20-bis del d.l. n. 135 sopra richiamato.

Tale normativa regolamentare è approvata con d.P.R. da emanarsi ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 30 giorni, nonché il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali a norma dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 sopra richiamato.

Il provvedimento si compone di 14 articoli di seguito illustrati:

- l'art. 1 è esplicativo delle definizioni riportate nel testo;
- l'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento e ne limita l'applicazione alle sole numerazioni riportate negli elenchi di abbonati, sia di tipo cartaceo che elettronico, messi a disposizione del pubblico;

- l'art. 3 prevede che il registro delle opposizioni è istituito a cura del Ministero dello sviluppo economico e stabilisce che, fermo restando il diritto di opporsi previsto dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice nei casi in cui i dati non siano raccolti da elenchi pubblici di abbonati, gli utenti possono opporsi al trattamento a mezzo telefono delle numerazioni di cui sono intestatari, chiedendo l'iscrizione nel registro;
- l'art. 4 disciplina la realizzazione e la gestione del registro, prevedendo che può essere assicurata o direttamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero affidata a terzi mediante contratto di servizio con assunzione integrale da parte del concessionario dei relativi oneri finanziari e organizzativi e sotto la vigilanza e il controllo del Ministero. La stessa disposizione prevede inoltre che l'attivazione del registro deve essere garantita entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e fissa a tal fine un calendario di adempimenti con cadenza di 30 giorni in 30 giorni fino a completamento della procedura con la piena operatività del registro;
- l'art. 5 costituisce una disposizione di rilievo centrale nell'ambito della disciplina in esame, poiché regola da un lato le modalità di adesione degli operatori: la documentazione che gli stessi debbono produrre, dall'altro l'assegnazione da parte del gestore del registro di una credenziale e un profilo di autorizzazione all'operatore;
- l'art. 6 definisce le modalità di accesso degli operatori e la tariffa di accesso dovuta al gestore del registro il quale, a sua volta, predisponde un piano preventivo dei costi di gestione e finanziamento del servizio e delle tariffe che è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico. Ribadisce altresì il principio che i proventi delle tariffe sono destinati esclusivamente a coprire i costi e non a fini di lucro e, nell'ipotesi di gestione diretta del servizio da parte del Ministero dello sviluppo economico, prevede che i proventi delle tariffe sono versati all'entrata del bilancio. Nel caso di gestione diretta il menzionato Ministero è tenuto a provvedere alla gestione del servizio con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- l'art. 7, anch'esso di particolare rilievo, disciplina le modalità di iscrizione degli utenti al registro pubblico delle opposizioni, attraverso la quale l'interessato si oppone al trattamento della numerazione di cui è intestatario per le finalità di comunicazioni commerciali indesiderate. L'iscrizione al registro è gratuita ed è effettuata con modalità semplificate (compilazione di un modulo elettronico sul sito informatico del gestore, chiamata telefonica, posta elettronica e raccomandata postale o fax). Una volta effettuata l'iscrizione della numerazione telefonica, l'interessato ha diritto di disporre in qualsiasi momento l'aggiornamento, la modifica, la revoca o la reiscrizione dei dati.

Le registrazioni relative agli accessi degli abbonati al registro sono conservate a cura del gestore per un periodo di 12 mesi e devono essere protette dagli accessi abusivi, consentendo l'accesso esclusivamente al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità giudiziaria;

- l'art. 8 definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema e contiene una serie di disposizioni a tutela dell'abbonato, sia con

riferimento ai tempi limitati assegnati agli operatori per evadere una richiesta di opposizione, sia con riferimento alla metodologia di interrogazione che non deve consentire il trasferimento dei dati contenuti nel registro delle opposizioni, sia con riferimento ai tempi di consultazione, di esecuzione dell'interrogazione del registro e di conservazione delle operazioni effettuate;

- l'art. 9, pure posto a garanzia dell'utente, prevede l'obbligo, peraltro già fissato dalla norma primaria, di garantire l'identificazione della linea telefonica dell'operatore da cui proviene la chiamata;

- l'art. 10 fa obbligo all'operatore, nel momento in cui entra in contatto telefonico con l'abbonato, di dare idonea informazione a quest'ultimo in ordine alla facoltà di opporsi e sulle modalità di iscrizione al registro al fine di opporsi ad eventuali ulteriori chiamate;

- l'art. 11 prevede che, a cura del Ministero dello sviluppo economico e in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti nonché con la partecipazione degli operatori, sia svolta una specifica campagna informativa a favore degli abbonati da realizzarsi anche mediante una campagna pubblicitaria da avviare nei primi sei mesi di attivazione del registro;

- l'art. 12 riguarda l'attività di vigilanza e di controllo affidata al Garante per la protezione dei dati personali sull'istituzione e sul funzionamento del registro e prevede, in caso di violazione delle norme del presente regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 162, comma 2-*quater* del Codice per la tutela dei dati personali;

- l'art. 13 richiama i mezzi di tutela amministrativi e giurisdizionali

messi a disposizione dell'abbonato e già previsti dal Codice, parte III;

- l'art. 14, infine, reca la disciplina transitoria del funzionamento del registro delle opposizioni nell'ipotesi in cui tale strumento non fosse attivato nel termine di 90 giorni della pubblicazione del regolamento.

La disposizione assicura che in ogni caso l'abbonato sia posto in grado di esercitare il diritto di opposizione alle comunicazioni indesiderate a mezzo telefono, avvalendosi, in mancanza del registro della possibilità di chiedere l'iscrizione della propria numerazione telefonica in apposito campo di testo del Data Base Unico, istituito ai sensi delle delibere dell'Autorità di garanzia delle comunicazioni n. 36/02 e 180/02 e che lo schema di regolamento in esame definisce come "base dati unica".

Si tratta di un archivio informatico nel quale potranno essere effettuate le medesime operazioni previste per gli abbonati e per gli operatori con riguardo al registro delle opposizioni.

Considerato:

La Sezione rileva preliminarmente che, a parte la scelta operata con la norma primaria tra le possibili opzioni ammesse dalla direttiva comunitaria richiamata in premessa, le disposizioni contenute nello schema di regolamento sottoposto all'esame ripercorrono sostanzialmente e sviluppano le previsioni delle lettere da a) a g) del comma 3-ter dell'art. 130 del Codice, le quali fissano i criteri della delega regolamentare dettata ai fini dell'istituzione e della gestione del registro delle opposizioni.

Pertanto, il Collegio rileva che sull'impostazione generale dello schema in argomento non vi sono particolari osservazioni da formulare.

In ordine alle singole disposizioni, tuttavia, prende atto dei suggerimenti formulati dal Garante per la protezione dei dati personali e diretti, più che a manifestare rilievi sul testo, prevalentemente a migliorare la formulazione di alcuni articoli e talvolta a chiarirne il significato e, nel fare proprie le indicazioni fornite su talune specifiche disposizioni, ritiene altresì di dover formulare osservazioni attinenti a profili formali e di redazione del testo.

Per il primo aspetto fa riferimento in particolare agli articoli 3, 5, 8 e 14, che riguardano profili di carattere sostanziale e di particolare rilievo della normativa in esame, rilevando quanto segue:

1.a – All’art. 3, comma 2, la proposta del Garante di sopprimere le parole “*nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all’art. 2, comma 2*” riveste particolare rilievo poiché è diretta ad affermare una più ampia tutela dell’utente a prescindere dalla fonte di cui si avvale l’operatore per le comunicazioni a mezzo telefono;

2.A – All’art.- 5, comma 2, con richiamo al rinvio in esso contenuto al successivo art. 8, il Garante chiede di chiarire se per ciascun operatore si intende richiedere un obbligo di registrazione “*una tantum*” ovvero si ritiene che tale obbligo vada rinnovato ad ogni consultazione. Sembra potersi desumere dal tenore della proposta che quell’Autorità preferisca la seconda opzione, che senza dubbio offre più garanzie soprattutto ai fini del controllo da parte del gestore del servizio degli accessi al registro.

Conseguentemente al predetto comma 2, primo rigo, le parole “*dell’istanza*” andrebbero sostituite con le seguenti “*di ciascuna istanza*”;

3.A – Con riferimento all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, il Garante ha chiesto di sopprimere le parole “e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati”. La proposta assumere particolare rilievo ai fini della corretta applicazione dei principi e criteri generali dettati dalla norma primaria e orientati alla massima tutela dell'utente, cosicché, nel sistema prefigurato, l'operatore al fine di aggiornare i propri elenchi è autorizzato ad acquisire la sola numerazione telefonica per la quale il relativo intestatario si oppone alle comunicazioni indesiderate.

Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 8 il Garante ha chiesto di riformulare la disposizione al fine di chiarirne il significato in coerenza con la disciplina delle modalità di accesso e di funzionamento del registro nonché con l'art. 20-bis, del d.l. n. 135.

Ad avviso della Sezione l'intero comma in esame potrebbe essere espunto dal testo, tenuto conto che esso appare ripetitivo ma in maniera imprecisa del contenuto del comma 2 del precedente articolo 5.

In ordine al successivo comma 6 il Garante ha chiesto di riformulare la disposizione al fine di chiarire in maniera univoca di quali elenchi si tratti e quale sia il soggetto destinatario dell'obbligo ivi previsto, vale a dire se ciascun operatore ovvero il gestore del servizio.

Conseguentemente al primo periodo del citato comma 6 dopo le parole “*aggiornamento degli elenchi*”, occorrerebbe aggiungere le seguenti “*pubblici di abbonati*” in modo da chiarire che si tratta degli elenchi di abbonati dai quali gli operatori traggono i dati necessari ad effettuare le

comunicazioni commerciali a mezzo telefono.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione del soggetto tenuto alla conservazione delle registrazioni appare evidente, ad avviso del Collegio che trattasi del gestore del registro, per cui sempre al primo periodo del comma 6 dopo le parole "*sono conservate*" occorrerebbe aggiungere le seguenti "*a cura del gestore*":

4.A – Con riferimento all'articolo 14, la Sezione ritiene preliminarmente che in relazione ai contenuti della norma, la rubrica di detto articolo dovrebbe essere modificata in "*Disposizioni transitorie*".

Per quanto attiene alla richiesta formulata dal Garante di chiarire che negli elenchi telefoni pubblici è riportata solo la notizia dell'iscrizione dell'opposizione nella base dati unica, nel dividerne le finalità di tutela dell'utente, la Sezione fa propria la riformulazione proposta dalla citata Autorità, così come condivide le raccomandazioni formulate dalla medesima Autorità di cui alle lettere g) ed h) del parere del 13 maggio 2010.

Con riguardo ai profili formali e di redazione del testo, cui si è innanzi fatto cenno, ritiene di formulare le seguenti proposte:

1.B – All'articolo 4, comma 2 sopprimere le parole "*e non oltre*" più volte riportate nella disposizione, tenuto conto che l'espressione risulta pleonastica e impropria sotto il profilo lessicale, e riprodurre con carattere minuscolo le parole "*contratto*" e "*servizio*";

2.B – All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "*prima di iniziare*" con le seguenti "*per effettuare*" e sostituire le parole "*è tenuto a presentare*" con le seguenti "*presenta di volta in volta*" anche in

relazione a quanto osservato al precedente punto 2.A; al comma 2 sopprimere le parole “*effettivo*”, sostituire le parole “*provvede ad assegnare*” con la seguente “*assegna*” e, all’ultimo periodo, sostituire le parole “*all’operatore è fatto obbligo di rendere nota*” con le seguenti “*l’operatore comunica*”;

3.B – All’articolo 6, il comma 1 andrebbe riformulato in quanto riproduce in parte disposizioni già contenute nella norma primaria;

4.B – All’articolo 7, comma 1, lettera b), per migliore comprensione della disposizione, sostituire le parole “*effettuata dalla linea cui è associata la numerazione*” con le seguenti “*effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale*”;

5.B – All’articolo 14, comma 2, secondo periodo, sostituire l’espressione “*on line*” con la parola “*informatici*”.


Da ultimo, sempre sotto l’aspetto formale, la Sezione fa presente che il quart’ultimo capoverso del preambolo, relativo al parere del Consiglio di Stato, va correttamente riformulato come segue; “*udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del*”.

Sottolinea, infine, che mentre - sono stati acquisiti e allegati allo schema il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – non risulta ancora pervenuto il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, *ratione materiae*, assume particolare rilievo per gli aspetti tecnici correlati alla disciplina in argomento.


P.Q.M.

esprime, allo stato, parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione e a condizione che sia acquisito preliminarmente il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola

